

**Comune di Ozzano dell'Emilia**  
Provincia di Bologna  
**Servizio Polizia Municipale**  
Viale Giovanni XXIII, civ. 2  
☎ 051 799839 - Fax. 051 791363  
e-mail: pm@comune.ozzano.bo.it

✉ 10, via della Repubblica C.A.P. 40064  
☎ 051 791333- Fax. 051 797951  
e-mail: urp@comune.ozzano.bo.it  
pec: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

## **ORDINANZA N. 26/2018**

Prot.n.0008640  
Classifica DA0.09.04

Ozzano dell'Emilia, 06 aprile 2018

**Oggetto: Provvedimenti viabilistici temporanei in via Sabbionara e via Tombarella, a causa della presenza di buche e anomalie del fondo stradale fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.**

### **IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE**

**Viste** le segnalazioni di diversi cittadini ed i sopralluoghi effettuati da Dipendenti del Settore Programmazione e Gestione del Territorio, oltre che dalla Polizia Municipale;

**Valutato** che la presenza di numerose buche e anomalie del fondo stradale compromettono la regolare viabilità e sicurezza della circolazione;

**Valutato** che è necessaria una manutenzione straordinaria del manto stradale sia in via Sabbionara che in via Tombarella ed i tempi di intervento non sono immediati;

**Considerata** l'opportunità di adottare le cautele più idonee a rendere sicura la circolazione stradale, mediante nuovi obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo;

**Visto** il DLG 18.08.2000 n° 267 ed in particolare l'art. 107;

**Visti** gli art. 3 – 5 comma 3 – 6 e 7 del DLG 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, DPR 16.12.1992 n° 495;

**Visti** gli art. 20 – 21 del Codice della Strada;


**Visti** i disposti del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 ( Disciplinare tecnico segnaletica temporanea );

**Visto** lo Statuto del Comune di Ozzano dell'Emilia;

**Vista** la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n° 0015650 del 12/06/2015 di nomina dei titolari di Posizione Organizzativa;

### **ORDINA**

**Pistituzione in Via Sabbionara e via Tombarella, del divieto di transito ai motocicli (escluso i residenti) e limite di velocità di 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza del fondo stradale.**



## Comune di Ozzano dell'Emilia

Provincia di Bologna

Servizio Polizia Municipale

Viale Giovanni XXIII, civ. 2

☎ 051 799839 - Fax. 051 791363

e-mail: [pm@comune.ozzano.bo.it](mailto:pm@comune.ozzano.bo.it)

✉ 10, via della Repubblica C.A.P. 40064

☎ 051 791333- Fax. 051 797951

e-mail: [urp@comune.ozzano.bo.it](mailto:urp@comune.ozzano.bo.it)

pec: [comune.ozzano@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.ozzano@cert.provincia.bo.it)

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura del Settore Programmazione e Gestione del Territorio, Servizio Lavori Pubblici del Comune di Ozzano dell'Emilia - , della prescritta segnaletica stradale così come indicato dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 (Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea). A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea dovranno essere oscurati. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali saranno immediatamente rimossi ed i segnali permanenti ripristinati.

Il personale esecutore dei lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e mantenerli in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori e per la sicurezza del personale addetto alla lavorazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e dal suo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n° 495, e **adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza del passaggio veicolare e pedonale, nonché di favorire l'accesso alle proprietà dei residenti.**

La segnaletica temporanea installata diverrà attiva solamente trascorse 48 ore dalla sua collocazione (art. 6 comma 4 lettera "f" del C.d.S.), subordinandone l'efficacia all'invio di dichiarazione di avvenuta apposizione ai sensi del D.P.R 445/2000.

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 07.08.1990, n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Lavori Pubblici, con la procedura dell'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992.

Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7/8/90 n° 241, avverte: responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Zigiotti, Comandante la Polizia Municipale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

La presente ordinanza è pubblicata on-line all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale all'indirizzo: [www.comune.ozzano.bo.it](http://www.comune.ozzano.bo.it), nella sezione "Albo Pretorio" e trasmessa:

- al Settore Programmazione e Gestione del Territorio;
- al Comune di Castel San Pietro Terme;
- alla locale Stazione Carabinieri;

**Il Comandante Polizia Municipale  
Dott. Stefano Zigiotti**